

L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DI GRUPPO



Giancarlo BUCCARELLA
Avvocato

Dopo aver evidenziato il difetto di una disciplina concorsuale organica e comune sull'insolvenza di gruppo, nonché i diversi modelli teorici di approccio substantive e procedural consolidation, si tratta dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di gruppo, in raffronto con la disciplina del concordato preventivo di gruppo, in punto di limiti contenutistici, competenza del giudice, crediti computabili ai fini delle maggioranze. Sotto tale profilo è sostenuta la tesi che nell'accordo, a differenza del concordato, possono essere computati anche i crediti postergati. Nella parte finale ci si sofferma sull'individuazione del giudice competente, rappresentando, infine, come l'accordo di ristrutturazione dei debiti non consenta facilmente la gestione della crisi transfrontaliera.

1

INSOLVENZA DI GRUPPO, SUBSTANTIVE E PROCEDURAL CONSOLIDATION

Il gruppo di imprese si inquadra nel più ampio fenomeno dell'**aggregazione aziendale**, intendendo, per questa, ogni forma di collaborazione economica, volontaria od obbligatoria di carattere stabile e duraturo fra imprese¹. Il

gruppo non costituisce un soggetto giuridico unitario, per quanto la qualifica di persona giuridica sia stata avanzata da una certa dottrina². Al gruppo, infatti, è attribuita una rilevanza economica, e si esclude che possa dar vita ad un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici. Il gruppo di imprese, secondo la tesi che si deve principalmente al Galgano³, è un'**impresa unitaria in senso economico, con una pluralità di soggetti giuridici**⁴.

- 1 Cfr., Bergamaschi M. "I gruppi aziendali. dinamiche strategiche e strutture organizzative", Cedam, Padova, 2012, p. 2.
- 2 Berle M. "The theory of enterprise entity", *Col. Law Rev.*, vol. 47, 3, 1947, p. 343 e Despax M. "L'entreprise et le droit", Paris, 1957, citati in. Jaeger P.G. "Le società del gruppo tra unificazione e autonomia", in "I gruppi di società, Atti del convegno internazionale di studi: Venezia, 16-17-18 novembre 1995", a cura di Balzarini, P., Carcano G., Mucciarelli G., II, Giuffrè, Milano, 1996, p. 1426, nota 3.
- 3 Galgano F. "L'oggetto della holding è dunque, l'esercizio mediato e indiretto dell'impresa di gruppo", *Contratto e Impresa*, 1990, p. 401; e, dopo la riforma, Galgano F., Genghini R. "Il nuovo diritto societario", in "Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia", diretto da Galgano F., vol. XXIX, I, Cedam, Padova, 2004, p. 140 e ss.
- 4 A tale tesi se ne contrappone un'altra che afferma la presenza di una pluralità di imprese. V. Montalenti P. "Società per azioni corporate governance e mercati finanziari", Giuffrè, Milano, 2011, p. 231.

A dispetto del fatto che i gruppi, in particolare societari, rappresentino la forma di esercizio dell'attività imprenditoriale economicamente più rilevante, il legislatore si è limitato a fornire una disciplina, condensata negli artt. 2497 c.c. e seguenti, essenzialmente in termini di responsabilità per danni causati da esercizio dell'attività di direzione e coordinamento (*Schutzrecht*), anche se, poi, non mancano tentativi di ricostruzione di uno statuto legale⁵. Per quanto concerne il diritto concorsuale, pur in presenza di alcune norme speciali⁶, **non esiste una disciplina comune ed organica per l'insolvenza di gruppo**, nonostante sia ben noto che lo stato di insolvenza di una delle società che ne fa parte, possa determinare un **effetto a catena** sulle altre società⁷. È proprio nella difficile ricerca dell'**equilibrio tra unitarietà economica e pluralità soggettiva** che risiede la risoluzione dei numerosi problemi che il fenomeno del gruppo pone, nel normale operare economico di ciascuna impresa che ne fa parte e, segnatamente, nel momento di crisi. In tale circostanza, secondo una tesi, diventa quasi ineludibile la valutazione unitaria del gruppo e la consolidazione dei patrimoni delle singole società, fino ad ipotizzare che gli *assets* di una delle società coinvolte vengano utilizzati per soddisfare i creditori delle altre (*substantive consolidation*). Le nostre Corti non accolgono la tesi della *substantive consolidation*⁸, e cioè della possibilità di unificare le masse attive e passive. L'ordinamento italiano si limiterebbe alla con-

siderazione unitaria dell'insolvenza del gruppo solo con misure processuali (*procedural consolidation*), così per le amministrazioni straordinarie dei grandi gruppi, ovvero ad ignorare il fenomeno, lasciando la gestione unitaria dell'insolvenza al governo dei giudici (*procedural consolidation* giudiziario).

In linea con questo approccio processuale ed atomistico, la presenza dello stato di insolvenza del gruppo, pur essendo stato valorizzato nella giurisprudenza per desumerne la prova della "*scientia decoctionis*" in sede di revocatoria fallimentare infragruppo⁹, non sostituisce l'accertamento dello stato di insolvenza della singola società di cui si chiede il fallimento¹⁰. E facendo giusto governo di questo principio, anche per l'ammissibilità del concordato di gruppo o per l'omologazione dell'accordo di gruppo è necessario che l'accertamento dello stato di crisi sia condotto con riferimento alla situazione economica e finanziaria di ogni singola impresa direttamente interessata dalla procedura.

2

IL CONCORDATO DI GRUPPO

Il **concordato preventivo di gruppo**, altrimenti detto **concordato di gruppo**, rappresenta la formulazione, ad opera di una pluralità di società appartenenti al medesimo gruppo, di una domanda e/o di un piano e/o di una proposta

5 Cariello V., *sub art.* 2497 c.c., "Società di capitali. Commentario", a cura di Niccolini G., Stagno d'Alcontres A., Jovene, Napoli, 2004, per il quale non è impedito all'interprete di provare a mettere assieme un *Konzernorganisationsrecht* (1856); Tombari U. "Riforma del diritto societario e gruppo di imprese", *Giur. comm.*, I, 2004, p. 63.

6 Si veda la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società di gruppo bancario (artt. 100 e ss. del DLgs. 385/1993), quella sui gruppi di imprese dell'amministrazione straordinaria (art. 80 del DLgs. 270/1999) e dell'amministrazione straordinaria speciale (DL 23.12.2003 n. 347 conv. con mod., L. 18.11.2004 n. 39).

7 Censoni P.F. "Lo stato di insolvenza", in "Il fallimento e le altre procedure concorsuali", coordinato da Panzani L., vol. I, UTET, Torino, 2012, p. 135.

8 Cfr. Poli S. "Il concordato di gruppo: II) verifica critica degli approdi giurisprudenziali con tentativo di ricavare dal sistema le chiavi per un parziale superamento del dogma della separazione delle masse (attive) (Parte II)", *Contratto e Impresa*, 2015, p. 100 e ss. L'Autore si propone l'obiettivo di "rileggere criticamente" e verificare la tenuta, *de iure condito*, degli approdi giurisprudenziali in tema di concordato di gruppo e formula alcune proposte finali *de lege ferenda*.

9 App. Bologna 14.4.2014, in *Banca Dati De Agostini*; Trib. Padova, 17.9.2014, *ibidem*.

10 Cass. 18.11.2010 n. 23344, in *Banca Dati Eutekne e Fall.*, 2011, p. 565 con nota di Signorelli F. Cass. 14.4.1992 n. 4550, in *Banca Dati Eutekne*; Cass. 25.9.1990 n. 9704, *ibidem* e Cass. 8.2.1989 n. 795, *Giur. It.*, 1989, I, 1, c. 1123.

concordataria che prevedano, sul piano procedurale e/o dei contenuti, forme, più o meno intense, di coordinamento o di unificazione¹¹. Il concordato di gruppo è un "adattamento" del concordato preventivo attraverso la possibile gestione unitaria delle distinte procedure rimessa, sostanzialmente, alla collaborazione degli uffici giudiziari, secondo modelli solo ed esclusivamente di *procedural consolidation* e non di *substantive consolidation*.

Anzitutto, i **presupposti soggettivi ed oggettivi**¹² delle varie imprese sono valutati in modo distinto per ciascuna società del gruppo. Le masse attive e passive sono distinte e, quindi, le adunanze dei creditori per la valutazione saranno distinte. Sul punto, invero, si registrano isolate e non condivisibili pronunce di merito che ammettono lo svolgimento di un'unica adunanza dei creditori¹³. La distinzione delle masse attive e passive resta ferma anche nelle procedure di amministrazione straordinaria, comune e speciale. Quest'ultima, prevede espressamente il c.d. **concordato straordinario di gruppo** ex art. 4-bis comma 2 del DL 347/2003, secondo il quale "La proposta di concordato può essere unica per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce" [ndr, enfasi nostra].

A differenza del concordato preventivo di gruppo, dove l'unificazione della massa passiva ai

fini del voto non è prevista da alcuna norma, nel concordato straordinario di gruppo ex DL "Marzano" ciò risulta implicitamente ammesso, in quanto i creditori delle diverse società confluiscono nella medesima proposta concordataria, eventualmente distinti in classi, avuto però riguardo, per il trattamento offerto, alle condizioni patrimoniali delle rispettive società debitorie. La *procedural consolidation* si esplica sul diverso piano processuale, unicità del foro o attrazione della procedura con deroga alla competenza ordinaria, unicità della domanda, degli organi della procedura, ecc.

In tema di concordato di gruppo si adotta un modello di *procedural consolidation* che potremmo dire debole.

Infatti, la **competenza** è determinata secondo le **regole ordinarie**, sulla base della sede effettiva delle singole imprese (art. 9 L. fall.), senza possibilità di attrazione nel foro di taluna di esse¹⁴. Alcune decisioni¹⁵ hanno ammesso al concordato società eterodirette fuori circondario, ma, di regola, non in base ad una generica (ed acritica) attrazione nel foro della *holding*, bensì in applicazione della consolidata interpretazione sulla prevalenza e la competenza esclusiva della sede effettiva (se diversa da quella legale), chiedendone, conseguentemente, la concreta dimostrazione ai ricorrenti, sulla base di indici ulteriori rispetto alla mera detenzione della partecipazione di controllo da parte della capogruppo¹⁶.

È irrilevante, ai fini dell'individuazione della competenza sul concordato preventivo, il trasferimento della sede intervenuto nell'anno

11 Così, Poli S. "Il «concordato di gruppo»: I) profili problematici, agnosticismo del legislatore e suplenza giurisprudenziale" *Contratto e Impresa*, 2014, p. 1346.

12 *Contra*, Trib. Terni (decr.) 29.12.2010, in *Banca Dati Eutekne* e *www.ilcaso.it*, che ha vagliato la ricorrenza dello stato di crisi unitariamente, in base al deficit patrimoniale consolidato del gruppo.

13 Trib. Crotone 28.5.1999, *Giust. civ.*, 2000, I, p. 1533, con nota di Colognesi; Trib. Ancona 22.9.2006, *inedita*; Trib. Terni 29.12.2010, cit.

14 Per un caso in cui il concordato di gruppo è stato esteso anche a società controllate aventi sede legale fuori dalla circoscrizione del tribunale omologante. Trib. Firenze 13.7.1992, *Dir. fall.*, 1994, p. 563. Sulla irrilevanza giuridica del vincolo di gruppo in sé ai fini della competenza territoriale nel concordato preventivo si veda, inoltre, Trib. Milano 22.11.2012, *Giur. merito*, 2013, p. 331.

15 Trib. Bergamo 18.11.2009, *inedita*, relativo al gruppo *Mazzucconi*; Trib. Benevento 19.10.2011, *www.ilcaso.it*.

16 Cfr. Poli S. "Il «concordato di gruppo»: I) profili problematici, agnosticismo del legislatore e suplenza giurisprudenziale", cit., p. 1371.

antecedente alla presentazione del ricorso (art. 161, comma 1 L. fall.).

In caso di diversi tribunali territorialmente competenti per le varie società del gruppo, diversi sono gli organi – commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, tribunale – con una oggettiva difficoltà di gestione del piano di ristrutturazione del gruppo: aumenta il rischio di diverse valutazioni ed il grado di ingestibilità unitaria delle procedure scandite su tempi diversi.

Quando, però, i ricorsi per concordato preventivo delle società del gruppo sono presentati avanti allo stesso tribunale competente, il **coordinamento delle procedure** è sostanzialmente raggiunto con la nomina di un **unico commissario giudiziale** e attraverso la **medesima scansione dei momenti procedurali** (adunanza dei creditori, decreto di omologa, ecc.).

3

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DI GRUPPO

Si possono individuare tre diverse situazioni nelle quali il gruppo di imprese può essere coinvolto nell'ambito di una procedura di ristrutturazione dei debiti:

- a) accordo di ristrutturazione dei debiti di **una impresa facente parte di un gruppo, con intervento finanziario o di garanzia** della capogruppo o di altra società sottoposta alla comune direzione e coordinamento;
- b) accordi di ristrutturazione di **più società facenti parte dello stesso gruppo, senza un unico sottostante piano industriale e finanziario** di gruppo;
- c) accordi di ristrutturazione di **più società facenti parte dello stesso gruppo basati sullo stesso piano industriale** di gruppo.

Ai fini delle esenzioni e guarentigie di legge, a

causa della non chiara cornice interpretativa e dell'assenza di precedenti sicuri, non è del tutto indifferente per una società del gruppo, che decida di sovvenire altra società in crisi, depositare essa stessa un accordo ex art. 182-bis L. fall. collegato all'accordo della società sovvenuta. Supponiamo che a concedere la garanzia sia la controllante nell'interesse della controllata ed in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di quest'ultima; si ipotizzi che l'accordo sia stato omologato, la garanzia concessa, e sopraggiunga il fallimento della garante. Posto che la garante non aveva presentato alcun accordo ex art. 182-bis L. fall., si porranno alcune questioni: nel fallimento della società garante, opera l'esenzione da revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. d)? L'atto di concessione di garanzia è affetto da inefficacia ex art. 64? L'esenzione dell'art. 217-bis opera in favore degli amministratori della società garante?

Per dare copertura completa alle operazioni infragruppo necessarie per la ristrutturazione appare opportuno sottoscrivere, depositare ed omologare un accordo per ogni società, ferma la sussistenza dello stato di crisi di ognuna, quale presupposto di accesso.

Si osserva che il ricorso all'accordo di gruppo anziché al concordato di gruppo consentirebbe maggiore libertà circa la previsione, nel piano di ristrutturazione, di flussi finanziari o patrimoniali infragruppo a servizio della ripresa.

Infatti, è stato deciso che il principio dell'autonomia delle masse attive e passive sarebbe di ostacolo all'ammissibilità di un concordato di gruppo, meramente liquidatorio, nel quale una parte dell'attivo di alcune società sia destinato a soddisfare i creditori di altre, ostandovi l'art. 2704 c.c.¹⁷

Al di là della correttezza di questa decisione¹⁸, ritengo che tale limite non debba comunque valere per l'accordo di ristrutturazione di gruppo per la ragione che, a differenza del

¹⁷ App. Roma 5.3.2013, www.ilcaso.it.

¹⁸ Per una critica all'orientamento capitolino, vedi Panzani L. "Sorte della partecipazione dei vecchi soci in caso di ristrutturazione di società insolventi", *Fall.*, 2014, p. 92.

concordato preventivo, esso è obbligatorio non su base maggioritaria, ma solo su base consensuale, senza pregiudizio per i creditori estranei all'accordo che verranno pagati integralmente dopo l'omologazione, salva la moratoria di legge di 120 giorni (art. 182-bis comma 1 L. fall.).

In caso di pluralità di ricorsi di omologazione di accordi relativi a società facenti parte dello stesso gruppo, i presupposti soggettivo ed oggettivo di ammissibilità sono verificati rispetto a ciascuna società¹⁹, in quanto il gruppo di società, come già detto, non è un autonomo soggetto giuridico.

Il **documento da cui risulta l'accordo può essere unico**. Sono così strutturati gli accordi di ristrutturazione²⁰ della *Gabetti Property Solutions* del 24 aprile 2009 e del 13 luglio 2010, del *Gruppo Risanamento* del 2 settembre 2009 e del c.d. *Sistema Holding* del 2 settembre 2009 ed in generale questa è l'usuale tecnica redattiva degli accordi: da un lato il debitore, dall'altro i creditori²¹. L'unicità del documento non elimina la diversità giuridica dei singoli accordi di ristrutturazione sebbene nella prassi, per unificarli, ciascun accordo è sottoposto alla condizione sospensiva della reciproca omologazione.

In ogni caso, l'autonomia di ciascun accordo si manifesta sotto molteplici profili:

- **pubblicazione dell'accordo presso il Registro delle imprese competente per ciascuna società e per ognuna di esse;**
- **necessità che la relazione del professionista attesti, con riferimento a ciascuna società, la veridicità dei dati aziendali e la idoneità del piano a pagare integralmente i rispettivi creditori estranei.** Questo non esclude che, specie nel caso in cui sia pre-

sentato un unico ricorso, la relazione, da un punto di vista documentale, sia unica e che la parte illustrativa sia la medesima: le relazioni o la relazione, se unitaria, deve tener conto, ovviamente, dell'influenza della sorte delle altre società del gruppo. Nelle Linee guida al finanziamento delle imprese si afferma che il professionista possa formulare un giudizio che, "[...] *pur dovendo valutare la situazione di ciascuna società, abbia una motivazione incentrata principalmente sulla ristrutturazione della capogruppo*. È infatti normale (anche se ciò deve essere oggetto di analisi e conferma nel caso concreto) che, tenuto conto dei rapporti infragruppo, il superamento della crisi della capogruppo generi risorse sufficienti al superamento della crisi delle controllate"²². Tale affermazione non si condivide, in quanto il superamento della crisi può imporre una ristrutturazione aziendale ed organizzativa delle operative, non meno importante ai fini del recupero dell'equilibrio economico, della ristrutturazione finanziaria della capogruppo;

- **computo delle maggioranze esclusivamente con riferimento ai crediti di ciascuna società.**

Computo delle maggioranze

Ai fini della soglia di adesioni del 60% potranno considerarsi, se oggetto di ristrutturazione:

- **i crediti infragruppo commerciali.** Al riguardo, nel caso di esistenza di contropartite di credito, non opera, salvo che non sia già stata accettata, la compensazione²³;
- **i crediti da restituzione per finanziamenti infragruppo "anomali",** ex art. 2497-*quinquies* c.c. La natura postergata di tali crediti non osta, a differenza di quanto accade nel

19 Cass. 21.4.2011 n. 9260, *Fall.*, 2011, p. 1163, con nota di Salvato L.

20 Riportati in "Crisi di imprese: casi e materiali", a cura di Bonelli F., Giuffrè, Milano, 2011, p. 655 e ss.

21 Sulla natura dell'accordo si rinvia a Buccarella G. "I "nuovi" accordi di ristrutturazione dei debiti", Giuffrè, Milano, 2013, p. 51 e ss.

22 "Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi elaborate" da Assonime, Università di Firenze e CNDCEC, II ed., aprile 2015, § 1.9, p. 21, in *Banca Dati Eutekne*.

23 Trib. Milano 10.11.2009, in *Banca Dati Eutekne; Foro It.*, 2010, 1, c. 297 e *Banca, borsa, titoli cred.*, 2010, p. 731.

concordato preventivo, a considerarli ai fini della soglia di cui all'art. 182-*bis* L. fall.

Infatti, secondo un orientamento, tali crediti sono liberamente esigibili al di fuori di una procedura concorsuale, alla quale non è ascrivibile l'accordo di ristrutturazione. Se i crediti da restituzione si considerano non esigibili, conformemente ad un altro orientamento, non vi è motivo di escluderli dal computo, posto che la legge non pone limitazioni alla natura di credito, esigibile o meno. Peraltro, anche volendo qualificare l'accordo come procedura concorsuale, non sarebbe estensibile la *regola iuris* elaborata dalla giurisprudenza di legittimità²⁴ che nel concordato preventivo esclude dal voto i creditori postergati. Infatti, il fondamento di tale limitazione si rinviene nella necessità del rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione ex art. 160 comma 1 lett. c), che, nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione, non trova pacificamente applicazione. Vi sono altri motivi che fanno propendere per il **computo dei crediti postergati**:

- favorire la soluzione della crisi mediante accordo;
- inesistenza di un danno per i creditori, sull'assunto che quelli estranei vengono pagati integralmente e che ristrutturare un credito da finanziamento postergato significa, quasi necessariamente, utilizzare tale credito per ricapitalizzare la società, mediante aumento di capitale. La diversa soluzione di escludere dal computo i crediti postergati *ex lege*, potrebbe essere di pregiudizio per i creditori estranei, nella misura in cui non incentiva a portare tali crediti a capitale, avendo interesse il debitore a farli computare come crediti ristrutturati.

La tutela dei creditori estranei, più che rinvenibile in un divieto di computo dei crediti postergati, va individuata in una rigorosa interpretazione del concetto "*ristrutturazione*": il credito postergato si potrà dire ristrutturato, e come tale computabile nella soglia del 60%, se ed in quanto il suo trattamento sia meno favorevole dei creditori estranei, quindi almeno con restituzione solo dopo il pagamento integrale di tutti i creditori estranei.

Sono **esclusi** dal computo i **finanziamenti in senso aziendalistico** e quindi i conferimenti, i versamenti in conto futuro capitale, a fondo perduto, assimilati in tutto al capitale.

La competenza. *Cross - Border Insolvency*

Se per tutte le società del gruppo la competenza del tribunale è la medesima, non occorre presentare un ricorso per omologazione per ciascuna di esse²⁵, trattandosi di procedimenti soggettivamente connessi che devono essere trattati congiuntamente.

La competenza del tribunale si individua secondo la regola dell'art. 9 L. fall., avuto riguardo alla **sede principale** della società, ciò che si ricava con *argumentum a maiori* posto che tale regola è espressamente prevista per il deposito dell'istanza di sospensione ex art. 182-*bis* comma 6 L. fall. Non trova invece applicazione, in quanto non richiamata, la disciplina dell'irrelevanza del **trasferimento della sede statutaria**; ciò che fa ritenere che il trasferimento effettivo della sede (*rectius* trasferimento della sede statutaria con effettivo trasferimento della sede) sia idoneo a radicare la competenza

24 Cass. 4.2.2009 n. 2706, in *Banca Dati Eutekne e Dir. fall.*, 2010, 1, 2, p. 1, con nota di Battaglia R., Calderazzi R.

25 Ammette il deposito di un unico ricorso di concordato di gruppo, Trib. Roma (decr.) 5.11.2009, in *Banca Dati Eutekne e www.ilcaso.it*, purché rimangano distinte le masse patrimoniali delle singole società. *Contra*, nel senso che occorre un ricorso per ogni società, Trib. Monza 26.5.2011, *il Fallimentarista.it*, con nota di Rolfi F. "Gruppi di imprese e scissione degli accordi di ristrutturazione". Nella prassi, caso *Risanamento* e caso *Gabetti*, si propende per la presentazione di tanti ricorsi quante sono le società, salvo provvedimento di riunione del tribunale; tuttavia, nel caso *Delta* (Trib. Bologna (decr.) 17.11.2011, *Fall.*, 2012, p. 594, con nota di Bonfatti S.) vi è un unico ricorso, un unico accordo di ristrutturazione, un'unica relazione. Trib. Milano (decr.) 10.11.2009, *Fall.*, 2010, p. 195; *Foro it.* 2010, I, c. 298; *Dir. Fall.* 2010, II, p. 205; *Corr. giur.* 2010, p. 109, ha ritenuto la possibilità di procedere alla trattazione congiunta di una pluralità di ricorsi ex art. 182-*bis* concernenti le società di un medesimo gruppo (e la cui efficacia era peraltro subordinata all'omologa di tutti gli accordi medesimi). In dottrina v., Rolfi F. "Gli accordi di ristrutturazione: profili processuali e ricadute sostanziali", *Fall.*, 1, 2011.

avanti al tribunale nel cui circondario è stabilita la sede trasferita.

L'accordo ex art. 182-bis L. fall., pertanto, si lascia preferire al concordato preventivo per la sua capacità di utilizzo nella risoluzione della crisi di più imprese facenti parte dello stesso gruppo in quanto non operando la regola dell'irrelevanza del trasferimento della sede nell'anno, è possibile il trasferimento nel medesimo luogo – di norma la sede della *holding* – della sede statutaria delle diverse società interessate in occasione della presentazione dell'accordo.

Avere un unico tribunale come interlocutore è la precondizione per poter impostare, senza rischi di distinte valutazioni e tempistiche, un **unitario piano di ristrutturazione di gruppo**: sarebbe sommamente difficile farlo in una si-

tuazione di disarticolazione dello stesso piano avanti a diversi uffici giudiziari, quasi impossibile quando ciascun accordo di ristrutturazione di debito è condizionato (reciprocamente) all'omologazione degli altri.

Tuttavia, la procedura dell'accordo di ristrutturazione, proprio considerando il profilo del giudice competente, è inidonea alla gestione di una crisi transnazionale.

Infatti, l'accordo di ristrutturazione dei debiti, a differenza del concordato preventivo²⁶, non rientrando nell'elenco A) del regolamento (CE) n. 1346/2000, non consente l'apertura di una procedura di insolvenza (principale) con effetti di immediato riconoscimento in ogni altro Stato membro e con produzione degli effetti della legge dello Stato di apertura.

26 Nel concordato del "*gruppo Kartogroup*" il Tribunale di Lucca (decr.12.2.2010), *inedito*, ha affermato la propria giurisdizione concorsuale in relazione ad alcune controllate estere (tedesche e francesi), sostenendo che il criterio di collegamento del COMI ("*centre of main interest*"), prescritto dall'art. 3 del reg. CE 1346/2000 sulle insolvenze *cross border*, possa portare all'attrazione nella giurisdizione (italiana) della capogruppo, con superamento della presunzione sulla coincidenza del COMI con la sede legale, ma solo qualora venga data prova che presso la *holding* siano effettivamente accentrate le funzioni direzionali e che, correlativamente, la controllata estera sia priva di "capacità decisionale e gestionale autonoma", cfr. Poli S. "Il «concordato di gruppo»: I) profili problematici, agnosticismo del legislatore e supponenza giurisprudenziale," cit., p. 1371.